

27900-21



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 103/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/04/2021

Rosa Pezzullo

- Presidente -

Sent. n. 1079

Alfredo Guardiano

Calaselice Barbara

R.G. n. 23454/2020

Tudino Alessandrina

Elena Carusillo

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 27/11/2019 dalla Giudice di Pace di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Perla Lori che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

le

## RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (omissis) , avv. (omissis) , ricorre per cassazione avverso la sentenza del 27 novembre 2019 con la quale il Giudice di Pace di Treviso ha condannato l'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.

2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi.

2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125 e 546 c. 1 lett. e) cod. proc. pen., lamenta la motivazione apparente della sentenza.

2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che la Corte territoriale erroneamente e con motivazione contraddittoria ed illogica ha ritenuto la divulgazione del materiale asseritamente diffamatorio.

2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta l'omessa indicazione di elementi dimostrativi della riconducibilità della condotta all'imputato.

2.4 Con il quarto motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 1 Decreto legislativo n. 274/2000, in relazione agli artt. 3 e 111, commi 1 e 6, Cost., nella parte in cui preclude il ricorso in appello avverso le pronunce del Giudice di Pace in caso di condanna alla sola pena pecuniaria, qualora non via sia stata anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, giova precisare che una motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682-01; Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, Menditto, Rv. 214308-01).

Ciò posto, a fronte delle specifiche imputazioni, con cui è stato contestato a (omissis) di avere offeso l'onore ed il decoro di (omissis) divulgando volantini raffiguranti la donna in posizioni "osè", accompagnati da scritti che l'additavano come donna

anaffettiva ed avida di denaro, mediante l'invio ai genitori ed al compagno della vittima e mediante l'affissione di copie all'esterno di due esercizi commerciali presso i quali la stessa aveva lavorato, il giudice di pace ha reso una motivazione che, pur stringata, si profila come idonea a rappresentare le effettive ragioni poste a base della sua decisione, rinvenibili nelle modalità dell'azione (affissione di fotografie "ose" e contenuto degli scritti) espressive dell'intenzione di ledere l'onore della vittima; nella deposizione della donna, che ha precisato la tempistica degli scatti fotografici e la consegna degli stessi all'imputato; nella produzione di scritti dello (omissis) precedentemente recapitati ai suoceri; nel colloquio telefonico intercorso tra l'imputato e il marito della vittima; nei precedenti specifici da cui l'imputato è gravato.

La motivazione, dunque, non si basa su affermazioni apodittiche e tautologiche, ma, richiamando puntualmente gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, indica le ragioni fondanti la decisione sia in punto di elementi costitutivi del reato, sia in punto di attribuità della condotta a (omissis).

3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla assenza di diffusività non si confronta con il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui deve presumersi la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora l'espressione offensiva sia inserita in un qualunque documento o atto per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone (Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016-01; Sez. 5, n. 3963 del 06/07/2015, dep. 2016, Fabiani, Rv. 265815-01).

Nel caso in esame si è trattato di fotografie e scritti affissi all'esterno di due esercizi pubblici ed inviati al marito e ai suoceri della vittima, destinati, per loro stessa natura e tenuto conto del contesto fattuale di riferimento, ad essere visionati dalla moltitudine di soggetti che abitualmente frequentano i bar e affollano le strade.

4. Quanto al terzo motivo, la sentenza impugnata individua nella deposizione della parte offesa, nella conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato e il marito della vittima, nella testimonianza resa da quest'ultimo, nella comparazione tra la grafia degli scritti divulgati e i precedenti scritti inviati ai suoceri della parte offesa, nella consegna da parte della vittima all'imputato delle fotografie "osè", gli elementi dai quali si è tratto il convincimento della responsabilità di (omissis) in ordine al delitto contestatogli.

Dunque, anche sotto questo aspetto la motivazione, pur stringata, è tutt'altro che fittizia e inesistente.

5. In relazione al quarto motivo di ricorso, la Corte costituzionale si è già pronunciata con sentenza n. 0426 del 2008, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui stabilisce che l'imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del

danno», sul presupposto che la scelta legislativa nasce dalla necessità di contemperare due esigenze contrapposte: quella di garantire comunque un secondo grado di giudizio avverso le sentenze del giudice di pace e quella di soddisfare, mediante limitazioni oggettive del diritto di appello delle parti, il canone della semplificazione dell'*iter* processuale che si riverbera anche sul regime delle impugnazioni, sotto pena di trasferire sui tribunali competenti per l'appello una massa di reati sanzionati con pene di modestissima entità.

6. Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono manifestamente infondati.

7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

8. Ai sensi dell'art. 52, d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

### PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/'03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 09/04/2021.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Rosa Pezzullo

